onune di Salerno ot P 231169 07-12-2011 12:23:49

ass:



SETTORE CENTRO AGROALIMENTARE

Mercati ittico e ortofrutticolo - Polo Fieristico

Salerno, 7 dicembre 2011

Alle Aziende concessionarie e Conferenti c/o il Mercato ittico ingrosso

Assistenti di P.U. - Guardie Giurate

SEDE

Anticipata a mezzo fax

e, p.c. Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale Via Molo Manfredi

SALERNO

ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione U.O.V. via Sichelmanno, 79

84129 SALERNO

OGGETTO: Disciplina delle attività di esercizio.

Si ritiene doveroso porre all'attenzione delle Aziende tutte che quotidianamente o anche in modo discontinuo svolgono attività mercatale a qualsiasi titolo nel Mercato ittico, che è consentita la partecipazione ad Essa soltanto a soggetti che hanno identità aziendale, assicurativa, fiscale e sanitaria.

Si sottolineano, al riguardo, le disposizioni di cui agli **artt. 19** "**venditori e compratori"** e **23** "**disciplina operatori e persone da essi dipendenti"**, del vigente regolamento del Mercato ittico, per estratto allegati alla presente.

Si ricorda che le violazioni in materia di lavoro, commerciale, sanitaria e fiscale sono perseguite a norma di legge.

Gli assistenti di P.U. e le guardie giurate in servizio intensificheranno sin da ora la sorveglianza ed il controllo.



Il direttore dott. Alfonso Di Lorenzo

Art. 19

Venditori e compratori

Sono ammessi ad operare nei mercati:

A) venditori:

- 1. i commercianti all'ingrosso, commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
- 2. i produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nei limiti della capacità produttiva delle proprie aziende;
- 3. i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti;
- 4. le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1976, n. 622;
- 5. le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1, legge regionale 1° aprile 1975, n. 13;

B) compratori:

- 1. i commercianti all'ingrosso;
- 2. i commissionari e i mandatari;
- 3. i commercianti al minuto;
- 4. le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 5. gli enti comunali di consumo;
- 6. le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri consorzi;
- 7. i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Sono ammessi inoltre agli acquisti, sentita la Commissione di mercato, i rivati consumatori, con i limiti, le modalità e durante l'apposito orario stabilito all'Ente gestore, ai sensi del presente regolamento.

Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso all'Ente restore che sentita la Commissione di mercato decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.





Art. 23

Disciplina operatori e personale da essi dipendenti

I produttori singoli o associati, i consorzi, le cooperative di produttori non critti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, rettamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dell'azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi re specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti apposito albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commercianti.

E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere merci in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso commissionari di mercato per la rivendita all'internodello stesso: i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.